

## **EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19**

### **VADEMECUM LAVORO**

#### **Nuove misure nazionali e regionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19**

**Revisione 01 del 11 marzo 2020 ore 11,30**

#### **Premessa**

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato il DPCM 9 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. In particolare, il nuovo provvedimento estende su tutto il territorio nazionale le disposizioni limitative e prescrittive impartite per la sola zona rossa, con il DPCM 8 marzo 2020. Nella medesima serata del 9 marzo 2020 è stata inoltre emanata dalla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna l'ordinanza n. 5 che ha dettato misure straordinarie urgenti di contrasto alla diffusione epidemiologica da COVID-19. Tale ordinanza va poi interpretata sulla base della nota esplicativa della Regione pubblicata in data odierna 11 marzo. A seguito delle nuove disposizioni riteniamo opportuno fornire di seguito alcune indicazioni per la gestione in azienda del personale dipendente, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività produttive.

Il presente documento sarà aggiornato in tempo reale in base alla pubblicazioni di eventuali nuovi provvedimenti governativi nazionali e regionali in materia di lavoro.

#### **A) Misure di prevenzione e informazione**

##### **1. Spostamenti per esigenze di lavoro e limitazioni alla mobilità**

###### **Normativa nazionale**

Il provvedimento governativo invita tutti i cittadini a limitare tutti i movimenti al di fuori del proprio domicilio. Tuttavia, si conferma che gli spostamenti per esigenze lavorative al di fuori del proprio comune di residenza o domicilio sono possibili in tutto il territorio nazionale esibendo l'autocertificazione (*Allegato 1*).

**Motivazioni per gli spostamenti.** Infatti il DPCM dispone che gli spostamenti al di fuori della propria residenza o domicilio potranno riguardare esclusivamente le seguenti motivazioni: a) comprovate esigenze lavorative; b) situazioni di necessità (quali per esempio: spesa alimentare, possibilmente in prossimità del domicilio ecc.); c) spostamenti per motivi di salute; d) rientro presso il proprio domicilio. Gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro sono quindi consentiti anche da e verso l'esterno delle aree territoriali interessate, ma anche nel rispetto di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali.

**Autocertificazione.** La citata autodichiarazione (*Allegato 1*) con cui comprovare il motivo lavorativo dello spostamento dovrà essere esibita alle Autorità di pubblica sicurezza chiamate a monitorare l'applicazione delle misure di contenimento.

**Divieti.** Sussiste il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

## **Normativa Regione Sardegna**

Diverse e “retroattive” limitazioni sono disposte dall’ordinanza della Regione Sardegna n. 5 del 9 marzo 2020 con riferimento a tutti i soggetti in arrivo nell’isola sino al prossimo 3 aprile, nonché quelli che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei quattordici giorni antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza stessa.

Pur essendo in corso le verifiche e procedure per rendere compatibili le disposizioni dell’ordinanza regionale con quelle del DPCM, in data odierna è stata pubblicata dalla Regione una nota esplicativa che in qualche modo fa salvi tutti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative che, infatti, risulterebbero esentati dall’obbligo della permanenza domiciliare.

Pertanto, i vincoli di livello regionale al momento sono i seguenti:

Destinatari dell’ordinanza Regione Sardegna. Sono destinatari tutti i soggetti in arrivo in Sardegna a decorrere dalla data del 9 marzo 2020 senza distinzione di provenienza, nonché a quelli che vi abbiano fatto ingresso nei quattordici giorni antecedenti e che provengano o abbiano transitato o sostato nel territorio della Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, come individuati dal DPCM del 08.03.2020. Appare altresì consigliabile, in ragione delle motivazioni espresse nell’ordinanza, che si sottopongano comunque alle medesime misure coloro che abbiano avuto contatti in seminari, convegni, assemblee o incontri che, seppure tenutisi in altre zone del territorio nazionale, abbiano avuto la partecipazione di soggetti provenienti dai territori summenzionati.

Esenzione per motivi di lavoro e trasporto merci. La misura della permanenza domiciliare non si applica nel caso in cui gli spostamenti da e per le aree sopra indicate sia prima che dopo la data della citata ordinanza siano motivati e comprovati da esigenze lavorative o funzionali al transito e al trasporto merci o allo svolgimento della filiera produttiva.

La nota esplicativa prevede inoltre l’esenzione per situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute, spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici ovvero di funzioni pubbliche comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici giudiziari, spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale.

Autocertificazione. Per provare le esigenze lavorative o le altre situazioni esenti, dovrà essere comunque compilata l’autodichiarazione (la stessa prevista dal DPCM 9 marzo di cui al già citato Allegato 1) da rendersi anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.

Permanenza domiciliare. Pertanto, le altre persone che non rientrano nelle fattispecie di esenzione sopra indicate risultano destinatarie a tutti gli effetti dell’Ordinanza della Regione Sardegna n. 5 del 9 marzo e sono soggetti all’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto salvo il tragitto strettamente necessario a lasciare stabilmente l’isola, da compiersi muniti dei prescritti dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di eventuali contagiai conviventi dei soggetti in permanenza domiciliare con isolamento fiduciario dovranno attenersi alle condotte prescritte dal Ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità.

Si dovrà comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente e compilare il modulo “A” dell’Ordinanza regionale n. 4 dell’8 marzo (*Allegato 2*).

Gli interessati dovranno rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza in caso di comparsa di sintomi e avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

## **Spostamenti all'estero**

Gli spostamenti all'estero sono invece soggetti alle limitazioni indicate dai vari Paesi. Si consiglia di consultare i portali tematici del Governo per un aggiornamento in merito a tale esigenza.

## **2. Regole nei luoghi di lavoro**

In tutti i casi possibili, è necessario favorire lo svolgimento di riunioni in modalità di collegamento da remoto e in ogni caso garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La medesima misura deve essere adottata per attenuare la contemporanea presenza dei lavoratori in luoghi quali le mense, spogliatoi uffici nonché nei mezzi di trasporto aziendali. Inoltre, in linea con la recente decretazione d'urgenza tesa a disincentivare gli assembramenti di persone, è altresì opportuno limitare, ove possibile, lo svolgimento di assemblee sindacali.

## **3. Informativa di dettaglio per i dipendenti**

Con l'emanazione del DPCM 9 marzo 2020 il Governo è intervenuto nel disporre ulteriori prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid - 19.

A tal proposito, sono state rese disponibili sul sito Istituzionale del Governo le risposte alle domande più frequenti relative ai nuovi limiti imposti dal citato decreto con l'invito a divulgarle anche ai propri dipendenti (*Allegati 3, 3.1, 3.2*).

## **4. Salute e igiene**

A seguito delle nuove disposizioni in materia di salute e igiene a livello nazionale, è opportuno consegnare e rendere disponibile a tutti i lavoratori o soggetti esterni che abbiano accesso all'azienda, i nuovi *vademecum* predisposto dal Ministero della Salute indicante le regole fondamentali di igiene e prevenzione delle infezioni virali (*Allegato 4*). Occorrerà, infatti, tenere costantemente informato l'intero organico aziendale sui provvedimenti che vengono adottati dalle Istituzioni nazionali e territoriali.

## **B) Strumenti per la gestione del lavoro**

### **1. Ammortizzatori sociali**

In riferimento agli strumenti di ammortizzazione sociale, allo stato attuale per la Regione Sardegna rimangono in vigore gli strumenti ordinari previsti dal D.lgs. 148/2015.

Pertanto, qualora l'azienda sia impossibilitata in tutto o in parte a continuare la propria attività, sussistendo in questo caso la condizione dell'evento di forza maggiore, improvviso ed imprevedibile, non imputabile al datore di lavoro, potrà ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) o al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) qualora non rientrasse nel campo di applicazione della Cassa integrazione.

Sono allo studio provvedimenti di legge per la gestione, mediante specifici e nuovi ammortizzatori sociali, delle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorative causate dal Covid-19.

Il Governo nazionale dovrebbe pubblicare uno specifico decreto entro la corrente settimana.

### **2. Ferie e permessi**

Tutta la decretazione d'urgenza fino ad ora emanata raccomanda alle aziende di organizzare la prestazione lavorativa contenendo la contemporanea presenza dell'organico allo stretto necessario. Pertanto, viene sollecitato l'utilizzo delle ferie e dei permessi strumentali al citato obiettivo.

Il datore di lavoro, con riferimento al monte ore di ferie e permessi individuali già maturati, potrà disporre, alla luce della situazione di emergenza e in considerazione della «raccomandazione» proveniente dal governo, la fruizione sia in caso di chiusura totale dell'attività che in caso di riduzione parziale.

Con riferimento al monte ore ferie e permessi individuali in corso di maturazione nel corso del presente anno, le situazioni andranno attentamente valutate in riferimento alle prescrizioni della legge e di CCNL.

### **3. Turnazione e orario di lavoro**

Quali altri strumenti finalizzati alla gestione dell'organico aziendale anche in ragione della diminuita necessità operative, le imprese potranno ricorrere all'utilizzo degli strumenti di turnazione e flessibilità dell'orario di lavoro di cui ai rispettivi CCNL. In particolare, a titolo esemplificativo, possono essere menzionati: diverse turnazioni dell'orario di lavoro, banca ore e orario multiperiodale.

Tali strumenti, in base alle esigenze aziendali, possono essere utilizzati in combinata.

Rimane inoltre possibile concordare riduzioni dell'orario di lavoro, mediante trasformazione temporanea di rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti di lavoro a tempo parziale, con diritto alla riconversione a tempo pieno del rapporto di lavoro trasformato a tempo parziale al termine del periodo emergenziale.

### **4. Smart-working semplificato**

Come da disposizioni governative, l'impresa potrà ricorrere, in tutti i casi in cui sia possibile, alla modalità di lavoro "smart working" senza la necessità del preventivo accordo con il lavoratore e con la procedura di comunicazione semplificata di cui all'allegato n. 5 del presente vademecum.

### **5. Lavoro fuori sede**

Come su rappresentato, il DPCM ha disposto forti limitazioni relativamente alla mobilità sull'intero territorio nazionale. Nonostante ciò, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative sono comunque consentite. Pertanto, nell'invitare comunque ad un utilizzo ponderato degli strumenti del distacco, della trasferta e del comando, se ne conferma la fattibilità.

## **C) Trasporto merci**

### **Normativa nazionale**

Esenzione limiti spostamento per trasporto merci. Per quanto riguarda le merci, un'ordinanza della Protezione Civile specifica il contenuto del DPCM 8 marzo 2020 relativo al divieto di spostamento delle persone fisiche nelle zone di contenimento precisando che tali disposizioni si applicano alle sole persone fisiche. È esclusa, pertanto, ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate.

Le nuove limitazioni quindi non determinano il blocco delle merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all'interno degli stessi. Ne consegue che il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse.

Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l'esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

Autocertificazione. Per provare le esigenze lavorative o le altre situazioni esenti, dovrà essere comunque compilata l'autodichiarazione (la stessa prevista dal DPCM 9 marzo di cui al già citato Allegato 1) da rendersi anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi.

Misure di prevenzione. In attesa di ulteriori disposizioni, si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori: limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca; qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone; trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica.

### **Normativa Regione Sardegna**

Anche la Regione Sardegna, nella citata nota esplicativa del 10 marzo all'Ordinanza n. 5 del 9 marzo 2020, è intervenuta nel dettagliare l'esenzione per tale attività di trasporto. In particolare, il provvedimento regionale ha espressamente previsto che la permanenza domiciliare per chi si è recato o proviene dalla cd "zona rossa" di cui al DPCM del 08.03.2020 non trova applicazione per i soggetti che effettuano spostamenti funzionali al transito e al trasporto delle merci e allo svolgimento della filiera produttiva. Si consiglia di dotare gli autisti delle documentazioni già indicate dalla normativa nazionale.

### **D) Assistenza e Supporto**

L'area Lavoro e Relazioni Industriali dell'Associazione è a disposizione di tutti gli associati per valutare e verificare specifiche casistiche e individuare le opportune soluzioni organizzative o contrattuali da adottare.